

ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE

Regolamentazione della sosta lungo via del Commercio per il transito di un collo eccezionale lunedì 16 giugno dalle ore 23:00 alle ore 05:00 del 17 giugno.

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 224 del 28/05/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

CONSIDERATO: il decreto n. 1318 del 07/05/2025 - Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe esecutive che conferisce al Direttore della Direzione Coordinamento Operativo Portuale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTI: gli artt. 2, 5, 6, 7, 14, 21 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO: il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo n° 285/92 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) ove viene stabilito che, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice;

VISTO: l'art. 25, comma 7, della Legge n° 177 del 25 novembre 2024, relativa agli interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



VISTO l'art. 28 della legge n° 177/24 (Modifica al codice della strada in materia di regolamentazione della circolazione in ambito portuale) ove prevede che l'articolo 6, comma 7, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «capo di circondario» sono inserite le seguenti: «o al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ove istituita;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che definisce, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92, di considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni;

VISTA: L'ordinanza n.81/2007 del 16/07/2007 e ss.mm.ii. della Capitaneria di Porto per la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico nelle aree portuali di Marghera;

CONSIDERATO: che l'ordinanza n.81/2007 del 16/07/2007 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n° 1282 del 17/03/2025;

VISTA: la nota della Ditta Trasporti F.Ili Rondi srl assunta con protocollo Autorità di Sistema Portuale n° 12565 del 11/06/2025 con cui la Società con sede in Via Nazionale, 93 - 24068 Seriate (BG) ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della sosta di veicoli lungo la carreggiata, in relazione alla necessità di un transito di un collo eccezionale lungo via del Commercio il giorno 16 giugno 2025;

RITENUTO: opportuno emettere un provvedimento di divieto di sosta temporaneo per permettere il transito del collo eccezionale;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

PREMESSA

Il 16 giugno 2025, a partire dalle ore 23:00, la Ditta Trasporti F.lli Rondi effettuerà il transito di n° 2 convogli eccezionali aventi larghezza pari a m 7,40.

Considerate le caratteristiche dimensionali del carico, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e transitabilità, è fatto divieto di sosta e di fermata a tutti i veicoli (inclusi motrici e rimorchi) lungo la carreggiata interessata dal passaggio del convoglio

ARTICOLO 1 – Modifiche utilizzo aree di sosta

Al fine di permettere il transito dei convogli indicati in premessa dalle ore 23:00 del 16 giugno 2025 alle ore 05:00 del 17 giugno 2025 è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in sosta sugli stalli presenti a bordo carreggiata, il divieto riguarda gli stalli presenti lungo la corsia che collega le aree portuali dal Varco portuale di via del Commercio all'area urbana di Marghera, nel tratto compreso tra l'intersezione con via dei Sali e l'inizio di via Alessandro Volta (ponte strallato).

ARTICOLO 3 - Prescrizioni per la società istante e/o appaltante

La Società istante dovrà osservare le seguenti prescrizioni e/o condizioni:

1. dovrà essere posata, a cura e spese della società istante, adeguata segnaletica di divieto di sosta e cartellonistica di preavviso almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori;
2. provvedere, al termine dei lavori, alla rimozione della cartellonistica temporanea.

ARTICOLO 4 - Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici;



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua emanazione.

ARTICOLO 5 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte, evidenziate nelle planimetrie allegata.

Viene adottata mediante pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale della scrivente.

Entra in vigore dal giorno 16 giugno 2025.

IL DIRETTORE
Direzione Coordinamento Portuale
Dott. Gianandrea Todesco

Allegato: planimetria area divieto di sosta